



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 36-22  
INT.

Ai Magistrati

Procedimenti iscritti nel Reg. Mod.45  
e  
controllo del g.i.p.

Facendo seguito a quanto discusso nella riunione del giorno 11 aprile scorso relativamente agli ultimi indirizzi giurisprudenziali sui diritti del denunciante/querelante al controllo del g.i.p. in caso di procedimenti iscritti nel Reg.Mod.45, laddove si ritenga di procedere all'archiviazione e alle conseguenti ricadute per l'Ufficio, allego la nota di approfondimento redatta da Attilio Offman e Mario Pesucci, condividendone il contenuto e annotando quanto segue.

**1. L'iscrizione nel Reg.Mod.45.**

Richiamando i provvedimenti 26.3.2019, 22.5.2019 e 8 febbraio 2022, nonché quanto disposto nel Progetto Organizzativo sul tema (cfr. §§.12.3. *La valutazione della notizia di reato e l'iscrizione nei registri* e 12.4. *Il registro mod. 45 e gli accertamenti onerosi*), **si ribadisce** che si procederà all'iscrizione nel Reg. mod.45 esclusivamente quando il fatto descritto nella notizia (denuncia/querela/comunicazione della p.g.) **oggettivamente** non sia qualificabile alla stregua di una qualsiasi fattispecie criminosa, ovvero appaia ancora confuso e meritevole di accertamenti per chiarirne il rilievo penale, purché si tratti di attività indispensabili alla qualificazione come reato del contenuto di notizie, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non costituente reato)<sup>1</sup> e non

<sup>1</sup> Ad esempio "Guardando alla casistica più ricorrente, non può essere dubbio che debbano essere iscritti nel modello 45 e, si sottolinea, nel medesimo archiviati gli atti relativi a **perquisizioni operate dalla p.g. d'iniziativa** (art. 41 T.U.L.P.S., art. 4 della legge n. 152/1975, art. 25 bis della legge n. 356/1992, art. 27 della legge n. 155/1990), quando l'esito rappresentato al p.m. sia negativo e nessuno dei dati fattuali esposti nel verbale o nell'annotazione di p.g., giustifichi la messa in moto delle indagini e, con essa, l'iscrizione funzionale al loro regolare svolgimento. Lo stesso deve dirsi dei **referti medici**, non contenenti l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi." **Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016**. Egualmente in caso di notizie relative a suicidio, ovvero al rinvenimento di un cadavere che non rechi traccia di interventi istigatori o aggressivi di terzi.



abbiano carattere di onerosità, posto che l'unico accertamento eseguibile a titolo oneroso è quello di cui all'art.116 disp.att.c.p.p.<sup>2</sup>

## **2. I diritti degli interessati al controllo del g.i.p. sui procedimenti iscritti nel reg.Mod.45.**

### **2.1. La richiesta di cui all'art.408, c.2 c.p.p.**

Non è raro che il denunciante/querelante chieda di essere avvisato della richiesta di archiviazione che il p.m. rivolga al g.i.p. ed altrettanto non è raro che tali richieste riguardino procedimenti iscritti dal p.m. nel Reg.Mod.45, posto che gli interessati le trasmettono senza sapere in quale Registro sia (o sarà) iscritta la denuncia/querela.

Sul tema, si è da ultimo espressa la Corte di legittimità con sentenza 24.9.2020 (Sez.II, n.29010; ud.24.9.2020- dep.20.10.2020).

Qui richiamando le considerazioni espresse nell'approfondimento di Attilio Offman e Mario Pesucci, si può sinteticamente annotare che:

- qualora, secondo i criteri dati, il p.m. ritenga di iscrivere la denuncia/querela nel reg.Mod.45
- qualora non abbia svolto gli eventuali, consentiti accertamenti per stabilire se la pseudonotizia possa, all'esito, configurarsi quale notizia di reato, ritenendolo inutile
- qualora, invece, abbia svolto gli accertamenti, ma concluso per l'insussistenza oggettiva di qualsivoglia fattispecie criminosa, mantenendo, pertanto, l'iscrizione nel Reg.Mod.45

**non** troverà mai applicazione la procedura di cui all'art.408, c.2 c.p.p., essendo prevista solo nel caso in cui l'inquirente abbia ravvisato estremi di reato nella denuncia/querela, anche indipendentemente dall'aver trasferito la notizia dal Reg.Mod.45 originario ad altro Registro<sup>3</sup>.

### **2.2. La sollecitazione del denunciante/querelante a sottoporre al gip il controllo sulla notizia.**

Seppur più episodicamente, ma, da ultimo, con maggior frequenza, talora il denunciante/querelante deposita dichiarazione, con la quale sollecita il p.m. a sottoporre al vaglio del g.i.p. la sua decisione di ritenere la notizia di reato una pseudonotizia, onde evitare l'archiviazione diretta e ottenere il controllo giurisdizionale.

In questi casi, sempre

- sia qualora il p.m. non abbia svolto gli eventuali accertamenti consentiti per stabilire se la pseudonotizia possa, all'esito, configurarsi quale notizia di reato, ritenendolo inutile
- sia qualora, invece, abbia svolto tali consentiti accertamenti, ma concluso per l'insussistenza oggettiva di qualsivoglia fattispecie criminosa, mantenendo, pertanto, l'iscrizione nel Reg.Mod.45

il p.m. sarà tenuto a trasmettere gli atti al gip con la richiesta di archiviazione, pur mantenendo il procedimento iscritto nel Reg.Mod.45

---

<sup>2</sup> E' il caso degli accertamenti tecnici disposti a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti, al fine di identificarlo e/o di appurare le cause della morte. Si tratta, del resto, di accertamenti che rientrano nel pur stretto limite dell'acquisizione di informazioni essenziali per poter stabilire se il fatto costituisca un reato, come per esempio, l'accertamento medico-legale delle cause della morte che spesso si risolve nell'unico atto utile a stabilire se la notizia del rinvenimento di un cadavere sia collegabile a un reato.

<sup>3</sup> Come emerge dall'approfondimento allegato, il pm dovrà avvisare il richiedente laddove ritenga sussistere un reato anche se non abbia, come dovuto, trasferito la notizia su altro registro (Mod.21, 44) e, quindi, trascorsi i termini per l'opposizione, inoltrare gli atti al gip.

**2.3. Richiesta di avviso ex art.408, c.2 c.p.p. e di sollecitazione di controllo del g.i.p. sulla ritenuta pseudonotizia.**

Qualora l'interessato presenti entrambe le richieste e qualora il p.m., indipendentemente dall'averne, o meno, posto in essere gli accertamenti consentiti, ritenga la notizia una pseudonotizia di reato da mantenersi, pertanto, iscritta nel reg.Mod.45:

- a) non dovrà inoltrare l'avviso di cui all'art.408, c.2 c.p.p.
- b) dovrà trasmettere il procedimento al g.i.p. con richiesta di archiviazione.

In questi termini così si dispone.

Cuneo, 16 maggio 2022.



**Il Procuratore**  
*Onelio Dodero*

Al sig. Procuratore della Repubblica di Cuneo

Cuneo, 16.5.2022

Oggetto: relazione sulle modalità di archiviazione dei fascicoli iscritti a mod. 45

Come richiesto dalla S.V. si presentano le seguenti osservazioni sul tema in oggetto.

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. 2<sup>a</sup>, n. 29010 del 24/09/2020 (dep. 20/10/2020, Rv. 279810) ha ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in relazione al problema del controllo giurisdizionale sul potere di "autoarchiviazione" dei fascicoli mod. 45 da parte del P.M..

La sentenza consente di distinguere diverse ipotesi:

- 1) fascicolo iscritto a mod. 45, in cui il P.M. non ritiene di dover svolgere indagini, e la persona offesa ha chiesto di ricevere avviso di richiesta di archiviazione: il P.M. può disporre direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo, senza dare l'avviso richiesto. Infatti Cass., sez. 3<sup>a</sup>, sentenza n. 3653 del 11/12/2014 (dep. 27/01/2014 - Rv. 258594) afferma: "Non è abnorme il provvedimento con cui il P.M. abbia disposto direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza investire il giudice nonostante il denunciante abbia fatto istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., potendo configurarsi una stasi procedimentale solo qualora l'esponente abbia formulato istanza di sottoposizione degli atti all'esame del giudice ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa" (pronuncia espressamente richiamata nella sentenza n. 29010 del 2020);
- 2) fascicolo iscritto a mod. 45 in cui il P.M. ha svolto indagini, e la persona offesa ha chiesto di ricevere avviso di richiesta di archiviazione: su questa ipotesi la sentenza n. 29010 del 2020 afferma: "la possibilità di un siffatto controllo è stata affermata nel caso in cui la iscrizione a mod. 45 della "pseudonotizia" di reato fosse stata seguita dal compimento di indagini preliminari imponendosi allora la trasmissione degli atti al GIP per le sue valutazioni (cfr., anche, Cass. pen., 5, 24.6.2015 n. 50,117, Longo, non massimata)". Il passo qui riportato sembrerebbe dunque affermare la necessità di una trasmissione del fascicolo mod. 45 al GIP in tutti i casi in cui il P.M. abbia svolto indagini su tale fascicolo. In realtà

la sentenza del 2015 non massimata che viene richiamata sul punto non enuncia per nulla un tale principio di diritto, limitandosi a richiamare la massima delle SS.UU. n. 34 del 22.11.2000, secondo cui: "l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. "mod. 45") può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie "notitiae criminis", qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro "mod. 21".

Ossia, se, in seguito alle indagini esperite, emerge una "notitia criminis", il P.M. dovrà trasmettere la sua richiesta di archiviazione al GIP, senza essere obbligato ad effettuare il cambio di registro; questa esegesi è ulteriormente suffragata dalla lettura della motivazione della sentenza delle SS.UU., la quale afferma chiaramente di non condividere la tesi che nega il potere di cestinazione del P.M., imponendo la richiesta di archiviazione anche delle pseudonotizie; le SS.UU. del 2000 si erano in realtà occupate di un problema diverso, e cioè se fosse abnorme il rifiuto del GIP di procedere al vaglio della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. sol perché presentata su un fascicolo mod. 45, ed al riguardo la Suprema Corte aveva affermato: "È, perciò, evidente che in ogni momento il P.M. può riconsiderare la natura dell'atto iscritto nel registro delle pseudonotizie e qualora ritenga (per elementi sopravvenuti o per diversa valutazione) trattarsi di notizia di reato, iscriverla nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. **Ma la valutazione del P.M. è decisiva anche nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, ometta di trascrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 e presenti direttamente la richiesta di archiviazione al Giudice.**

In tal caso il Giudice non ha il potere di sindacare le modalità di iscrizione dell'atto in un registro piuttosto che nell'altro, né quello di contestare la valutazione (esplicita o implicita) sulla natura dell'atto formulata dal P.M. con la richiesta di archiviazione, ma solo i poteri concessigli dall'art. 409 c.p.p. (di emettere decreto di archiviazione, disporre l'udienza camerale, formulare l'imputazione coatta)".

Ne consegue che il dovere del P.M. di formulare richiesta di archiviazione su un fascicolo mod. 45 non nasce dal mero compimento di indagini, ma dal fatto che, in esito a tali indagini, egli ritenga che sia emersa una possibile notizia di reato. Si può quindi concludere che, se sul fascicolo

mod. 45 vengono svolte indagini e la p.o. ha chiesto di ricevere avviso, il P.M. darà l'avviso alla p.o. della richiesta di archiviazione solo se ritenga che tali indagini hanno fatto emergere una notizia di reato, ancorché infondata (che è cosa diversa dalla "pseudonotizia"), nel qual caso dovrà anche previamente procedere al cambio di registro (da mod. 45 a mod. 21 o a mod. 44). Se le indagini sul fascicolo mod. 45 hanno viceversa confermato trattarsi di "pseudonotizia", il P.M. potrà disporre direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo, senza dare l'avviso richiesto (come nel caso 1). La differenza del caso 1 rispetto al caso 2 è che, siccome si è ritenuto di esperire indagini, la scelta di mantenere il fascicolo mod. 45 deve essere accompagnata da un vaglio particolarmente attento, e, qualora il P.M. ritenga comunque di mantenere l'iscrizione a mod. 45, potrà nondimeno inoltrare la richiesta di archiviazione al GIP anche del fascicolo mod. 45, senza che debba dare avviso a chi ha presentato l'esposto (infatti, se non vi è notizia di reato, non vi è neppure persona offesa), e senza che la decisione di chiedere al GIP di pronunciarsi lo obblighi al cambio di registro;

- 3) fascicolo iscritto a mod. 45, in cui il P.M. non ritiene di dover svolgere indagini, e la persona offesa ha sollecitato il PM ad inviare gli atti all'esame del G.I.P. per il controllo sull'infondatezza della notizia criminis, ma non ha chiesto di essere informata di un'eventuale richiesta di archiviazione. In tal caso il P.M., ove anche mantenga l'iscrizione a mod. 45, in quanto ritenga trattarsi di "pseudonotizia", deve adeguarsi a tale richiesta e trasmettere gli atti al GIP (così afferma la sentenza n. 29010 del 2020);
- 4) fascicolo iscritto a mod. 45, in cui il P.M. ha svolto indagini, e la persona offesa ha sollecitato il PM ad inviare gli atti all'esame del G.I.P. per il controllo sull'infondatezza della notizia criminis, ma non ha chiesto di essere informata di un'eventuale richiesta di archiviazione. Anche in questo caso il P.M., pur ritenendo di dover mantenere l'iscrizione a mod. 45 all'esito delle indagini esperite, deve adeguarsi alla richiesta dell'autore dell'esposto e trasmettere gli atti al GIP (così afferma la sentenza n. 29010 del 2020);
- 5) fascicolo iscritto a mod. 45, in cui il P.M. ha svolto indagini, e il denunciante ha presentato una duplice richiesta: a) ha chiesto di essere avvisato come persona offesa della richiesta di archiviazione; b) ha formulato "specifico istanza di sottoposizione degli atti all'esame del Giudice ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato". Occorre preliminarmente ribadire che il P.M., se ritiene trattarsi di pseudonotizia, non è tenuto a dare l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p.: sarebbe infatti contraddittoria la scelta di mantenere l'esposto del

denunciante a mod. 45, così mostrando di non ritenere neppure lontanamente ed astrattamente ipotizzabile un reato, e dare l'avviso della richiesta di archiviazione al denunciante, posto che questi, in assenza di un fatto astrattamente ipotizzabile come reato, non può neppure essere considerato persona offesa. Al riguardo è molto chiara Cass., sez. 3<sup>a</sup>, sentenza n. 3653 del 11/12/2014 (dep. 27/01/2014 - Rv. 258594), che è già stata richiamata *supra* al punto 1, secondo cui: **“Non è abnorme il provvedimento con cui il P.M. abbia disposto direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza investire il giudice nonostante il denunciante abbia fatto istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., potendo configurarsi una stasi procedimentale solo qualora l'esponente abbia formulato istanza di sottoposizione degli atti all'esame del giudice ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa”**. In questo caso, dunque, siano state o meno svolte indagini, il P.M. ha l'obbligo di adeguarsi all'istanza di sottoposizione del fascicolo mod. 45 all'esame del G.I.P., e nella richiesta di archiviazione provvederà anche ad chiarire perché ritenga impossibile considerare il denunciante come persona offesa di un qualsivoglia reato.

Alla luce della casistica elencata e delle considerazioni in materia da parte della giurisprudenza di legittimità citata, si propongono le seguenti note operative per la gestione dei fascicoli iscritti a modello 45:


- distinguere e trattare diversamente l'istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. rispetto all'istanza di sottoposizione degli atti all'esame del G.I.P. ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato, così come delineata dalla giurisprudenza citata. In particolare, andrebbe verificato sempre con attenzione se nell'esposto/denuncia/querela – o anche con successivo atto – il denunciante abbia o meno presentato istanza di sottoposizione degli atti all'esame del G.I.P. ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato, da sola o congiuntamente alla diversa istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., la quale produrrà i suoi effetti solo nel caso in cui il P.M. qualifichi la notizia come costituente fatto di reato. L'istanza di sottoposizione degli atti all'esame del G.I.P. ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato è sì rara, ma viene utilizzata

spesso dai difensori più avveduti. In tal caso, qualora il P.M. ritenga che la notizia non costituisca fatto di reato e voglia procedere all'archiviazione non potrà farlo autonomamente ma dovrà sempre sottoporre gli atti al G.I.P., senza bisogno di darne avviso all'esponente/denunciante, anche qualora abbia richiesto di essere avvisato della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., trattandosi di ipotesi differente, in considerazione altresì del fatto che senza un fatto costituente reato non vi può essere una persona offesa;

- ferme tutte le considerazioni della giurisprudenza di legittimità citata circa il potere del P.M. di qualificare una notizia come costituente reato o meno, in quanto l'esercizio dell'azione penale è una sua prerogativa esclusiva, e il postulato principio secondo cui la formale iscrizione della notizia in un determinato registro non è di per sé vincolante per il G.I.P., è da ritenersi buona prassi iscrivere come costituenti reato, nel registro mod. 21 o in quello mod. 44, tutte quelle notizie che abbiano una sia pur minima rilevanza penale, con tutto ciò che ne consegue in termini di diritti e facoltà della persona offesa (prima mero esponente o denunciante), su tutti quello di essere avvisato ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione. Tale prassi consente di evitare di ricadere all'interno di quell'ipotesi, citata poc'anzi e trattata dalla giurisprudenza, in cui il P.M. abbia effettuato una qualche attività d'indagine, consideri la notizia penalmente rilevante e, sebbene mantenga il procedimento formalmente iscritto a mod. 45, sottoponga – essendovi a questo punto sostanzialmente tenuto – gli atti al vaglio del G.I.P..

I Sostituti Procuratori

  
Attilio Offman

  
Mario Resucci